

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1398

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2016, N. 36 “Norme di attuazione del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e dei D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla “Catasto energetico regionale”. Approvazione provvedimenti attuativi del catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica.**

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Antonio Nunziante, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, riferisce quanto segue:

**Visti:**

- la Direttiva europea 2010/31/UE, recepita con il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, all'art. 18, prevede che venga istituito un sistema di controllo per gli attestati di prestazione energetica e per i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 luglio 2004 “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
- il Decreto Legislativo 03.03.2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”;
- il D.P.R. n. 74/2013, che pone in carico alle Regioni una serie di adempimenti che possono essere recepiti attraverso una specifica normativa;
- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 “Regolamento recante disciplina di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- il D.M. 26.06.2015 (Adeguamento del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 - Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), allegato 1, al punto 7.1.5 prescrive l'obbligo di registrazione dell'attestato di prestazione energetica;

- la L. R. del 5 dicembre 2016, n. 36 "Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del "Catasto energetico regionale" in attuazione di quanto disposto in materia dal D.Lgs n. 192/2005 e dal relativo D.P.R. n. 74/2013;
- la L.R. del 27 marzo 2018, n. 6 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n.36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del "Catasto energetico regionale")".

**Premesso che:**

- l'Attestato di Prestazione Energetica deve essere redatto secondo le disposizioni stabilite dal decreto legislativo n. 192/05 e s.m.i., nonché in conformità alle disposizioni contenute nelle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", emanate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 giugno 2009 e nel P.P.R. n. 59/2009;
- le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici sono disciplinati dal D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i., dal D.P.R. n.59/09 e dal D.M. 26/06/2009;
- ai sensi dell'art. 4, comma I, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, per l'individuazione dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione, l'attestato di certificazione energetica è redatto dai soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, così come definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75;
- l'art. 6 del sopracitato D.M. 26/06/2015 recita: "le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in ottemperanza alla Direttiva 2010/31/UE, intraprendono misure atte a favorire entro due anni dall'entrata in vigore del presente Decreto, l'adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle Linee guida".
- Con DGR n 807 del 29/5/2017 è stata individuata ENEA quale soggetto cui affidare la progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici, in virtù delle competenze maturate nel settore e della "mission" istituzionale;
- Con la stessa DGR è stato approvato lo schema di Convenzione che regola i rapporti fra Regione Puglia e ENEA, al fine dell'espletamento dell'incarico indicato al punto precedente;

**Considerato che:**

- l'art. 10 c.1 e c.2. della L.R. n. 36/2016 demanda alla Giunta Regionale il compito di stabilire il piano e le procedure che consentono i controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati di prestazione energetica;
- l'art. 12 c.3 della L.R. n. 36/2016 demanda alla Giunta Regionale di stabilire le modalità di ripartizione a ogni autorità competente delle risorse in entrata di cui all'art. 12 c.2 della medesima legge nella misura del 75%, in proporzione al numero di attestazioni pervenute dal territorio di competenza delle stesse;
- sono stati redatti gli elaborati Allegato A, Allegato B e Allegato C che forniscono disposizioni di dettaglio in merito alla materia del Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica;
- in sede di applicazione della normativa previgente (R.R. n. 10/2010) era stato istituito un elenco, disponibile

sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), di tecnici abilitati ad effettuare le attività relative agli APE;

- i tecnici inseriti in tale elenco avevano versato, in sede di iscrizione, la quota di € 100 “una tantum”;
- residuano ulteriori nominativi di tecnici che, pur avendo versato la quota di iscrizione, non hanno perfezionato la procedura stessa;

**Considerato inoltre che:**

- con nota prot. n. 1529 del 05.05.2017 è stata condivisa con le associazioni di categoria, gli ordini e i collegi professionali, nonché con le Autorità competenti, la bozza di provvedimenti attuativi della L.R. 36/2016 previsti dall’art. 10 della stessa Legge;
- sono pervenute alla Sezione scrivente i seguenti contributi:
  - Collegio dei Periti industriali e periti industriali laureati della Provincia di Lecce
  - Comune di Corato
  - Ordine Architetti e Paesaggisti della Provincia di Taranto
  - Comitato regionale collegi Geometri e Geometri Laureati di Puglia
  - Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori Provincia di Bari
  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari
  - Confartigianato Imprese Puglia
  - CNA-Area Metropolitana di Bari
- tali contributi, consistenti in proposte di revisione e/o di integrazione ai documenti trasmessi, sono stati valutati dalla Sezione competente, portando ad un documento che è stato ritrasmesso con nota prot. 4965 del 28/12/2017;
- con nota prot. n. 240 del 16.01.2018, la Sezione Infrastrutture energetiche e digitali ha provveduto a invitare le associazioni di categoria, gli ordini e i collegi professionali, nonché le Autorità competenti, a partecipare a un incontro per il giorno 24.01.2018 al fine di discutere delle osservazioni pervenute relativamente alle bozze dei provvedimenti attuativi previsti dalla L.R. n. 36/2016;
- a valle dell’incontro del 24.01.2018 nonché di un’attenta analisi effettuata dalla Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, si è ritenuto poter accogliere quasi la totalità delle osservazioni avanzate nelle bozze dei provvedimenti attuativi.

**Risulta opportuno:**

- approvare i documenti in allegato A, B e C al presente atto;
- che i tecnici iscritti nel precedente elenco istituito ai sensi dell’art. 9 del R.R. n. 10/2010 disponibile sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) e coloro che, ai sensi del R.R. n. 10/2010, avevano presentato istanza di iscrizione corredata dal versamento di 100 € saranno direttamente accreditati al Catasto Regionale telematico per le certificazioni senza ulteriori adempimenti;

**Tutto ciò premesso**

**Si propone:**

- di approvare le “Linee Guida di Accesso al Sistema Informativo per la Trasmissione degli Attestati di prestazione energetica” (**ALLEGATO A**), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare le disposizioni per il sistema di controllo della conformità degli attestati di prestazione energetica, le modalità per l’estrazione a campione, il piano e le procedure per i controlli ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 36/2016 (**ALLEGATO B**), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare le disposizioni relative alla destinazione delle risorse in entrata (10 € per APE), ai sensi dell’art. 12 c.3 della L.R. n. 36/2016 come indicato nell’**ALLEGATO C**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di disporre che i tecnici iscritti nel precedente elenco istituito ai sensi dell'art. 9 del R.R. n. 10/2010 disponibile sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) e coloro che, ai sensi del R.R. n. 10/2010, avevano presentato istanza di iscrizione corredata dal versamento di 100 € saranno direttamente accreditati al Catasto Regionale telematico per le certificazioni senza ulteriori adempimenti;

### **COPERTURA FINANZIARIA**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art 4 comma 4 lettera K

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;  
vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento;  
a voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

1. di approvare le "Linee Guida di Accesso al Sistema Informativo per la Trasmissione degli Attestati di prestazione energetica" (**ALLEGATO A**), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le disposizioni per il sistema di controllo della conformità degli attestati di prestazione energetica, le modalità per l'estrazione a campione, il piano e le procedure per i controlli ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 36/2016 (**ALLEGATO B**), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare le disposizioni relative alla destinazione delle risorse in entrata (10 € per APE), ai sensi dell'art 12 c.3 della L.R. n. 36/2016 come indicato nell'**ALLEGATO C**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di confermare il versamento del contributo, una tantum, di euro 100 per l'accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 12 c. 1 della L.R. n. 36/2016;
5. di confermare il versamento di un contributo di euro 10 per ciascun attestato da versare all'atto del rilascio o trasmissione, ai sensi dell'art. 12 c. 2 della L.R. n. 36/2016;
6. di disporre che i tecnici iscritti nel precedente elenco istituito ai sensi dell'art. 9 del R.R. n. 10/2010 disponibile sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) e coloro che, ai sensi del R.R. n. 10/2010, avevano presentato istanza di iscrizione corredata dal versamento di 100 € saranno direttamente accreditati al Catasto Regionale telematico per le certificazioni senza ulteriori adempimenti;
7. di stabilire che la data di attivazione del catasto telematico sarà individuata con apposita Determinazione del dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, alla conclusione delle operazioni relative alla realizzazione del sistema informatizzato per la Certificazione energetica;
8. di prescrivere che gli attestati di prestazione energetica redatti e inviati prima dell'attivazione del catasto telematico continuino ad essere gestiti con le modalità attualmente in essere;
9. di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO

DGR N. \_\_\_\_\_ - del \_\_\_\_\_

**ALLEGATO A**

**Linee Guida di Accesso al Sistema Informativo - ENEA**



### Premesse sul funzionamento del Catasto regionale degli APE.

La Regione Puglia realizza un sistema informativo per la prestazione energetica degli edifici condiviso con il sistema informativo nazionale (SIAPE) di cui all'art. 6 comma 12 lett. d) del D.Lgs. 192/2005, come sostituito dall'articolo 6 del D.L. 63/2013 convertito con modificazioni dalla legge 90/2013, georiferito e collegato col sistema informativo relativo agli impianti termici.

Il Sistema informativo contiene l'Elenco dei certificatori e la raccolta di attestati di prestazione energetica.

L'accesso al sistema informativo è previsto per diverse tipologie di utenza.

Ai professionisti consente di effettuare:

- a. la compilazione e l'invio degli attestati di prestazione energetica a cura del certificatore;
- b. la validazione e archiviazione degli attestati di prestazione energetica;
- c. l'annullamento e/o sostituzione degli attestati di prestazione energetica già rilasciati;
- d. il rilascio di copie dell'attestato di prestazione energetica;
- e. ricerche di attestati e visualizzazione del dettaglio dati in essi contenuti.

Alla Pubblica Amministrazione consente di effettuare:

- a. il trattamento statistico dei dati, anche ai fini del monitoraggio e delle analisi di cui all'art. 10 del D.Lgs 192/2005 e smi;
- b. l'estrazione degli attestati di prestazione energetica per le attività di controllo;
- c. l'interscambio dei dati col livello nazionale mediante dialogo applicativo col SIAPE.

Ai notai, al fine di espletare i loro compiti in occasione di compravendite di immobili, consente di effettuare delle ricerche e di scaricare l'attestato di prestazione energetica. E' inoltre consentito a tutti i cittadini l'accesso libero senza autenticazione per poter consultare l'Elenco dei professionisti abilitati, e ricerche puntuali di attestati e visualizzare il dettaglio dei dati in essi contenuti.

La procedura per il rilascio e trasmissione degli APE consta di due fasi:

Fase 1 – Accredimento sul Portale Sistema Puglia

Fase 2 – Rilascio e trasmissione degli APE

#### Fase 1 – Accredimento sul portale Sistema Puglia


La legge regionale n. 36 del 05.12.2016 prevede all'art. 11 quanto segue :

c. 1: *"L'accredimento dei soggetti certificatori è la modalità attraverso cui la Regione provvede alla registrazione nello specifico elenco regionale dei richiedenti."*;

c. 2 : *"L'accredimento si svolge esclusivamente in modalità telematica mediante l'apposito applicativo nell'ambito del portale denominato "Sistema Puglia", prevede la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata e, in caso di esito positivo, la registrazione nell'elenco regionale e l'assegnazione del codice di accredimento per il rilascio e la trasmissione telematica degli attestati di prestazione energetica degli edifici, aventi i requisiti previsti dal D.P.R. 75/2013".*

L'accredimento è una sezione a sé stante all'interno dell'applicativo che permette poi di redigere l'Attestato.

Con la domanda di accredimento, il soggetto richiedente si impegna a :



- consentire lo svolgimento delle attività di verifica descritte nel documento "Piano dei controlli conformità degli APE" (Vedi Allegato B) presso la propria sede, garantendo la presenza del personale responsabile e fornendo il necessario supporto ai componenti del Gruppo di Ispezione di cui all'Allegato B per la conduzione delle verifiche;
- rendere disponibile la documentazione ritenuta necessaria dal Gruppo di Ispezione di cui all'Allegato B per l'espletamento delle attività di verifica.

Per l'accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati è previsto, il versamento di un contributo, una tantum, di euro 100, da versare all'atto della domanda secondo le modalità indicate dall'applicativo.

#### **Fase 2 – Rilascio degli APE**

Il rilascio degli APE e la trasmissione dell'APE avviene **esclusivamente tramite la procedura on-line.**

Ai fini della presente Fase 2 si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 192/2005 nonché le definizioni di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del medesimo decreto legislativo, concernente la disciplina di calcolo della prestazione energetica negli edifici e i nuovi requisiti minimi di efficienza energetica.

Costituiscono elementi essenziali del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, desumibili dalle Linee guida:

- le informazioni che devono obbligatoriamente essere contenute nell'APE, compresi i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
- le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
- le procedure e i metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati di cui all'articolo 6, comma 12, lettera a) del decreto legislativo.

Costituiscono altresì elementi essenziali del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.

L'APE, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al



decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in formato elettronico, all'APE.

Ogni APE è redatto da un soggetto abilitato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e riporta obbligatoriamente, per l'edificio o per l'unità immobiliare, pena l'invalidità:


- la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
- la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;
- la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
- i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
- le emissioni di anidride carbonica;
- l'energia esportata;
- le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica.

Ogni APE riporta, inoltre, le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche.

L'APE rilasciato tramite la procedura online resta valido secondo quanto su riportato.

Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro, l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio o dell'unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento si deve fare riferimento al Decreto Interministeriale del 26/6/2015.






DGR N. \_\_\_\_\_ - del \_\_\_\_\_

**ALLEGATO B**

**Piano dei controlli conformità degli APE**



## 1. Premesse

Il presente documento costituisce il primo piano per l'avvio delle attività di accertamento sugli Attestati di Prestazione Energetica.

In base alla normativa nazionale, l'art. 9 del D. Lgs. 192/2005, successivamente modificato dal Decreto Legge 63/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 90/2013 assegna alle Regioni e alle Province autonome l'onere di avviare programmi di verifica annuali della conformità degli APE, nel rispetto dei principi dettati dal DPR 75/2013, che prevedono che i controlli siano prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti, comprendendo tipicamente:

- a) l'accertamento documentale degli APE (includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure);
- b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
- c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.

Il Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015, "Adeguamento del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", prevede all'art. 5 inoltre quanto segue :

*"1. Le regioni e le province autonome al fine dell'effettuazione dei controlli della qualità dell'attestazione della prestazione energetica reso dai soggetti certificatori, definiscono piani e procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare.*

*2. I controlli di cui al comma 1 sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente: a) l'accertamento documentale degli APE, ivi inclusa la verifica del rispetto delle procedure di cui alle Linee guida; b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi; c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.*


*3. Le regioni e le province autonome adottano le misure necessarie per l'attuazione dei piani e procedure di controllo di cui al comma 1 in coerenza con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.*

*4. Le regioni e le province autonome alimentano per via telematica annualmente il SIAPE, di cui all'art. 6, con i dati relativi ai controlli effettuati e il numero dei certificati invalidati. Tra questi, sono compresi il numero dei controlli effettuati per ognuna delle tipologie di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.*

*5. Resta ferma l'applicazione di quanto disposto dall'art. 15 del decreto legislativo."*

A livello regionale, la norma di riferimento è la Legge Regionale n. 36 del 05.12.2016 che stabilisce all'art. 10 c.1 quanto segue : *"I controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati di prestazione energetica sono svolti dalle autorità competenti di cui all'articolo 2 tramite il metodo a campione secondo i criteri indicati all'articolo 5 del d.P.R. 75/2013 e all'articolo 5 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Linee Guida APE). Le modalità per l'estrazione del campione sono stabilite dalla Giunta Regionale"*.

Pertanto, tenendo conto di quanto stabilito dalla norme sopra richiamate, il presente documento svilupperà il Piano dei controlli in merito alla conformità degli attestati di prestazione energetica degli edifici articolandosi in 2 Sezioni: la prima dedicata alla Selezione del Campione e Fase di Accertamento e Verifica , la Seconda dedicata agli Ispettori.



## 2. Tipologia di controlli

L'art. 11 della L. R. n. 36 del 05.12.2016 prevede l'accreditamento dei soggetti certificatori in modalità telematica mediante l'apposito applicativo nell'ambito del portale denominato "Sistema Puglia" che comporta la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata e, in caso di esito positivo, la registrazione nell'elenco regionale e l'assegnazione del codice di accreditamento per il rilascio e la trasmissione telematica degli attestati di prestazione energetica degli edifici.

Con la domanda di accreditamento, il soggetto richiedente si impegna a consentire lo svolgimento delle attività di verifica descritte nel presente Allegato rendendo disponibile la documentazione ritenuta necessaria dai tecnici di primo livello nonché dagli Ispettori per l'espletamento delle attività di propria competenza.

I controlli da effettuare durante le verifiche sono finalizzati ad accertare la corretta attuazione delle procedure di certificazione energetica e la conformità degli attestati di certificazione energetica redatti dai soggetti accreditati.

I controlli da effettuarsi sono distinti in due tipologie consequenziali:

- Controlli di primo livello: verifiche di tipo documentali;
- Controlli di secondo livello: consequenziali a quelli del primo livello e fatti in situ, prevedono la esecuzione della verifica ispettiva presso gli edifici o unità immobiliari oggetto di emissione dell'attestato di prestazione energetica.

## 3. Caricamento APE nel Catasto APE\_Puglia .

Il software messo a disposizione dalla Regione Puglia è un software meramente compilativo in quanto non effettua un controllo dei dati e del risultato energetico generato dai principali software di certificazione energetica in commercio e a disposizione dei singoli certificatori. Trattasi dunque di uno scambio dati tecnici secondo le modalità definite dalla Guida di registrazione fornita da ENEA.

## 4. Estrazione del campione.

Al fine di effettuare i controlli, occorre selezionare, secondo i criteri stabiliti dal DPR n. 75/2013 e dal Decreto Interministeriale 2015, un campione di almeno il 2% degli Ape depositati annualmente nel catasto regionale.

L'algoritmo che verrà utilizzato, prevede quanto segue:

- una quota del 30% del campione deve essere costituito da classi energetiche comprese dagli indicatori alfanumerici da A4 ad A1 dichiarati negli APE trasmessi al sistema APE-Puglia;
- una quota del 14%, 14%, 10%, 10%, 10% e 10% del campione deve essere costituito rispettivamente dalle seguenti classi energetiche di cui ai seguenti indicatori alfanumerici B, C, D, E, F e G dichiarati negli APE trasmessi al sistema APE-Puglia;
- una quota del 2% random di tutti gli APE trasmessi nel periodo di riferimento.

All'interno delle quote di cui alle precedenti lettere a) e b), sono selezionati gli APE che rispondono ai seguenti criteri di assegnazione di un punteggio per determinare la priorità dei controlli:

I criterio: Vetustà edificio, in assenza di ristrutturazione importante e classe energetica elevata:



EDIFICI COSTRUITI:	PUNTI
fino al 1960 non ristrutturati con classe energetica da A ad E	10
tra il 1961 e il 1980 non ristrutturati con classe da A a D	6
tra il 1981 e il 1991 non ristrutturati con classe da A a C	4
tra il 1991 e il 2013 non ristrutturati con classe da A a C	2
successivamente al 2014 non ristrutturati con classe da A a C	1

Il criterio: Salto di classe energetica:


SALTI DI CLASSE ENERGETICA:	PUNTI
di 6 livelli	10
di 5 livelli	8
di 4 livelli	6
di 3 livelli	4
di 2 livelli	2

III criterio: Numero di attestati di prestazione energetica energetiche trasmesse dal soggetto abilitato:

NUMERI DI APE TRASMESSI DALLA STESSO SOGGETTO ABILITATO	PUNTI
oltre 50	10
oltre 30	8
oltre 10	6
oltre 5	4

IV criterio: Potenza nominale impianto climatizzazione invernale:

POTENZA NOMINALE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	PUNTI
Minore di 10 kW	1
Maggiore uguale di 10 kW	3



V criterio: Potenza nominale impianto climatizzazione estiva

POTENZA NOMINALE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	PUNTI
Minore di 12 kW	1
Maggiore uguale di 12 kW	3

VI criterio: Vetustà dei generatori di calore e macchine frigorifere:

VETUSTÀ DEI GENERATORI DI CALORE E MACCHINE FRIGORIFERE:	PUNTI
Minore di 15 anni	1
Maggiore uguale di 15 anni	3

VII criterio: Vincoli nel sorteggio degli APE:

massimo 1 nella stessa unità immobiliare;

massimo 2 mensili e massimo 10 l'anno per soggetto abilitato.

##### 5. Controlli di Primo Livello (accertamenti documentali).

I controlli sugli APE non potranno essere effettuati oltre dieci anni dalla data del deposito nel catasto energetico.


Il controllo di primo livello (accertamento documentale) sarà caratterizzato unicamente dall'analisi e verifica dei dati e documenti resi disponibili dal certificatore.

Tale accertamento si distingue in due fasi :

- accertamento dei requisiti del certificatore (a. verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di domanda di accreditamento e verifica del loro mantenimento; b. verifica del criterio di indipendenza e imparzialità del certificatore rispetto al soggetto richiedente l'APE, etc.);
- accertamento dei dati tecnici contenuti nell'APE (a. completezza di tutti i dati riportati nell'attestato di prestazione energetica; b. corretta determinazione dell'indice di prestazione energetica e l'appropriatezza del metodo di calcolo utilizzato; c. correttezza dei dati di ingresso utilizzati dal certificatore per la determinazione del valore finale dell'APE; d. attendibilità degli algoritmi di calcolo utilizzati dal certificatore per la determinazione dell'indice di prestazione energetica; e. controllo dell'appropriatezza delle raccomandazioni formulate).

I controlli di primo livello prevedono l'acquisizione della documentazione seguente, comprovante l'attività svolta, da richiedere al soggetto certificatore:

- Relazione Legge 10 se presente (obbligatorio per le nuove costruzioni)
- Progetto dell'involucro e degli impianti termici se presente (obbligatorio per le nuove costruzioni)
- Planimetrie e prospetti dell'immobile (Sempre obbligatorio)
- Rilievo fotografico di involucro e impianti (Sempre obbligatorio)
- Eventuali rilievi termografici o termoflussimetrici effettuati
- File utilizzato per i calcoli con i principali software presenti sul mercato (Sempre obbligatorio)



- Stampe delle stratigrafie di involucro opaco e infissi utilizzati per il calcolo (Sempre obbligatorio)
- Stampe dei calcoli effettuati (Sempre obbligatorio)

Il personale deputato al controllo di primo livello è personale tecnico in capo all'Autorità competente. Ottenuto il campione di APE estratti, secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, il personale tecnico avvia le attività per il controllo di primo livello.

Il tecnico può procedere a delle richieste di integrazione/documentali nei confronti del certificatore, se questo provvede a fornire la documentazione in maniera sufficiente e accettabile, la procedura di primo livello si conclude con esito positivo, se invece si riscontrano dei dubbi documentali si procede con la verifica di secondo livello, ovvero la verifica in loco (ispezione).

Pertanto, le risultanze delle verifiche di primo livello possono dare luogo a:

- chiusura positiva della procedura di accertamento: in tal caso, il certificatore riceve il "Rapporto di primo livello" sul quale sono riportate le risultanze dell'accertamento effettuato;
- proseguimento della procedura di controllo mediante verifica di secondo livello (ispezione in situ): in tal caso, il certificatore riceve il "Rapporto di primo livello" con l'indicazione delle prescrizioni esecutive ovvero verrà indicata la necessità di effettuare un successivo livello di approfondimento a causa di criticità non superabili.

## 6. Controlli di Secondo Livello (ispezioni).

I controlli di secondo livello sono conseguenti a quelli di primo livello e finalizzati alle verifiche di congruità e coerenza dei dati di progetto con la metodologia di calcolo e i risultati espressi e con lo stato reale dell'edificio.

I controlli di secondo livello in situ saranno effettuati su quelli di tipo primo livello con esito negativo e su quelli aventi esito positivo in una percentuale a campione pari al 2% random.

Le ispezioni sono svolte da Ispettori, personale qualificato cui è stato riconosciuto il ruolo di agente accertatore ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Nella sezione successiva (Ispettori) verrà dettagliata meglio tale figura.


Per svolgere le attività di controllo di secondo livello, l'autorità competente sarà tenuta a:

- individuare l'ispettore per la verifica in loco con assegnazione del relativo incarico (al fine di garantire l'indipendenza dell'Ispettore incaricato di svolgere un dato sopralluogo, l'Ispettore stesso non deve avere, alla data di avvio del procedimento di accertamento e per tutta la sua durata alcun rapporto di parentela diretta o collaterale – fino al 4° grado -, né alcun rapporto di natura economica con il Proprietario dell'edificio o con il Soggetto certificatore interessato dal procedimento);
- contattare il soggetto certificatore che ha emesso l'APE oggetto di verifica per programmare la visita dell'immobile e contestualmente darne avviso al proprietario/locatario dell'immobile.

### 6.1 Contatto col certificatore.

Il contatto con il certificatore e il proprietario dell'immobile avviene a mezzo lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata (pec) per comunicare quanto segue :

- tipo verifica (ispezione)
- data/ora per il sopralluogo
- immobile soggetto a ispezione (indirizzo)
- obiettivi del sopralluogo
- nominativo dell'ispettore



- istruzioni per la visita

Il certificatore e/o proprietario può:

- rifiutare motivatamente l'Ispettore incaricato, in tal caso si procede alla sua sostituzione comunicandone il nuovo nominativo (in questo caso, se il certificatore/proprietario non solleva obiezioni, si procede all'avvio dell'attività di ispezione);
- richiedere un cambio di data/ora per il sopralluogo (in questo caso, si procede a concordare una nuova data per la verifica in loco).

Il certificatore può delegare una persona affinché lo sostituisca nel corso dell'attività di sopralluogo svolta dall' Ispettore. Tale delega, debitamente firmata, deve essere consegnata a mano dal delegato all'Ispettore incaricato di eseguire l'attività di sopralluogo dell'edificio (es.: caso in cui il certificatore sia non residente in Regione Puglia).

Se l'ispezione non va a buon fine per indisponibilità, rifiuto o assenza da parte del soggetto certificatore o delegato, l'autorità competente, acquisito il relativo "Verbale di Ispezione" sottoscritto dall'Ispettore, provvede a sospendere la validità dell'APE per il quale non è stato possibile procedere alla verifica e informa sia il soggetto certificatore che il proprietario dell'immobile di tale sospensione, richiedendo la disponibilità ad una riprogrammazione dell'ispezione entro i 15 giorni successivi.

### **6.2 Controlli tecnici durante l'ispezione**

In preparazione del controllo, vengono inoltrate al certificatore le check-list con indicazione delle evidenze che dovranno essere disponibili in campo:

3) Questionario tecnico

Il controllo di natura tecnica è volto a confrontare i dati inseriti nel software con i dati reali dell'edificio. Ai fini di tali verifiche si utilizzeranno apposite check-list redatte a cura della sezione regionale competente e divulgate alle Autorità competenti.

### **6.3 Esito dell'ispezione.**

L'Ispettore, al termine della visita, redige il "Verbale di Ispezione", controfirmato dal certificatore, contenente i seguenti dati:

- data/ora sopralluogo
- immobile soggetto a visita
- riferimento dell'Ape soggetto a controllo
- nominativi dell'Ispettore
- nominativi del proprietario, certificatore o delegato
- descrizione sintetica dei rilievi anomali riscontrati
- indicazione della eventuale sanzione da pagare o relativo pagamento ridotto

L'Ispettore invia, entro 5 giorni dalla visita effettuata, il "Verbale di Ispezione" all'autorità competente affinché possa valutarlo e esprimere un esito positivo/negativo da redigere nell'apposito "Rapporto di Ispezione".

L'autorità competente, a valle delle proprie valutazioni, può concludere la fase di ispezione, e dunque il "Rapporto di Ispezione", positivamente o negativamente.

Se l'ispezione si conclude con esito positivo ovvero non si rileva alcuna criticità in base al "Verbale di Ispezione" acquisito, allora la procedura volge al termine senza alcuna sospensione della validità dell'Ape.



In tal caso, il "Rapporto Di Ispezione" verrà notificato al certificatore e proprietario dell'immobile per opportuna conoscenza.

Se l'ispezione si conclude con esito negativo, si procede a diffidare il certificatore dando la possibilità allo stesso di inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni per sanare l'anomalia riscontrata in sede di ispezione.

Se l'autorità competente ritiene che le osservazioni dell'interessato siano accettabili, allora procede alla chiusura positiva del "Rapporto di Ispezione", se invece l'autorità competente non ritiene superabili le controdeduzioni del certificatore, allora procede all'irrogazione della sanzione con contestuale annullamento dell'APE in oggetto.

Per quanto concerne il valore delle sanzioni, occorre far riferimento agli artt. 8 e 13 della L.R. n. 36/2016 e alla normativa nazionale vigente.

Il compenso spettante agli ispettori deve essere definito da ciascuna Autorità competente .

Il compenso professionale relativo all' incarico di ispettore sarà determinato in modo equo secondo criteri di proporzionalità, di complessità, di destinazione d'uso.

## 7. Ispettori

Le verifiche di conformità sono effettuate da personale ispettivo adeguatamente qualificato.

Trattandosi di un servizio che accerta la correttezza e qualità del servizio di certificazione si ritiene che ogni verifica della correttezza del servizio di certificazione alle vigenti disposizioni di legge deve essere affidata a professionisti iscritti agli Albi secondo le regole previste dal Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 50/2016 o, persone giuridiche in possesso di personale la cui qualificazione sia dimostrata e documentata nel settore della certificazione energetica e della progettazione di sistemi di edifici e/o impianti.

### ACCERTAMENTO DEI REQUISITI


Gli Ordini e i Collegi professionali accertano il possesso dei requisiti previsti dal punto precedente del provvedimento per i propri iscritti che intendano candidarsi all'inserimento nell'elenco regionale degli ispettori.

Gli Ordini e Collegi professionali al termine di tale verifica trasmettono ai competenti uffici regionali i nominativi degli ispettori al fine dell'inserimento nell'elenco regionale degli ispettori degli APE.

#### 7.1 Qualifica degli Ispettori APE: persone fisiche

La persona che intende conseguire la qualifica necessaria per l'iscrizione all'elenco degli organismi e dei soggetti qualificati per l'esecuzione delle attività di ispezione deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- non avere subito condanna né essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- essere iscritto ad un Ordine o Collegio professionale di appartenenza da almeno cinque anni;
- essere iscritto nell'elenco dei Certificatori energetici della Regione Puglia;
- essere in possesso o poter dimostrare completa disponibilità di apparecchiature tecniche per la valutazione speditiva delle caratteristiche termiche degli edifici;
- essere in possesso di almeno uno dei quattro requisiti :
  - a) curriculum professionale di redazione di un numero di relazioni ex art. 28 della L. n. 10/91 pari ad almeno 15;
  - b) essere firmatario di un numero di attestati di prestazione energetica (in versione definitiva) pari a 20;
  - c) aver effettuato un ruolo di controllo di relazioni tecniche ex legge n.10/91 in ufficio pubblico o organismo privato per almeno cinque anni;





d) aver frequentato il corso obbligatorio di formazione e aver superato positivamente l'esame finale; il corso di formazione deve essere riconosciuto dall'autorità competente sulla base delle specifiche indicate al paragrafo 7.3.

Nel rispetto del principio di imparzialità ad ogni ispettore sarà impedito l'esercizio dell'attività di certificazione energetica per tutta la durata del contratto.

#### **7.2 Qualifica degli Ispettori APE: persone giuridiche**

Analogamente, per la realizzazione delle attività di controllo di conformità degli Attestati rilasciati l'autorità competente può avvalersi di soggetti terzi (persone giuridiche).

I soggetti terzi (persone giuridiche) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere una organizzazione e adottare modalità gestionali conformi ai requisiti di competenza, di imparzialità e coerenza di cui alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- disporre di professionalità in numero idoneo con esperienza almeno quinquennale nella realizzazione di attività di verifica specialistica su progetti di sistemi edificio-impianto o attestazioni di prestazione energetica;
- in alternativa al punto precedente disporre di professionalità scientifiche di tipo universitario con esperienza almeno quinquennale in materia energetica e di verifica sugli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici;
- disporre di un Comitato tecnico di alta sorveglianza, incaricato di effettuare la supervisione delle attività di verifica ed ispezione, nel quale siano presenti professionalità tecniche e scientifiche di tipo universitario con esperienza almeno decennale in materia energetica.

A salvaguardia del rispetto del principio di imparzialità di cui alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, tali soggetti giuridici non possono svolgere attività di certificazione energetica degli edifici o altre attività in palese conflitto col mandato dell'Autorità competente.

Oltre ai requisiti suindicati per il soggetto giuridico il firmatario del verbale di ispezione di cui all'art. 6.3 dovrà essere in possesso dei requisiti soggettivi indicati all'art. 7.1.

#### **7.3 Corso per Ispettori APE**

Il corso per Ispettore APE è finalizzato alla acquisizione delle competenze in materia di normativa energetica degli edifici necessarie per la conduzione di verifiche ispettive sugli attestati di prestazione energetica.


Alla fine del corso i partecipanti devono sostenere con esito favorevole una prova d'esame per l'accertamento dell'idoneità. Il percorso formativo è completato con la realizzazione delle attività di ispezione.

I docenti dei corsi di formazione saranno indicati dagli Ordini e Collegi professionali o potranno essere docenti ENEA in possesso di specifiche competenze nel settore.

La definizione dei requisiti minimi del corso per Ispettore APE (durata del corso, contenuti minimi del percorso formativo, esame finale, mantenimento dei requisiti per Ispettore Ape) verranno definiti con successivo provvedimento attuativo, in accordo col Servizio Formazione della Regione Puglia.

#### **7.4 Selezione degli Ispettori APE**

Le Autorità competenti effettuano i controlli sugli A.P.E. mediante l'affidamento di incarichi professionali agli ispettori di cui all'art. 7, inseriti nell'elenco regionale degli ispettori A.P.E, applicando i principi di trasparenza, concorrenzialità e rotazione fra tutti i soggetti inseriti.



La selezione degli affidatari degli incarichi di ispettore sarà effettuata secondo le vigenti procedure previste dal Codice dei Contratti.

L'elenco dovrà essere appositamente istituito al solo fine di consentire alle Autorità competenti di poter individuare i soggetti cui affidare gli incarichi di controllo mediante l'applicazione del criterio della rotazione tra gli iscritti nell'elenco.

L'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di controllo degli attestati di prestazione energetica inseriti nel catasto regionale deve essere di pubblica consultazione e contenere, oltre all'anagrafica aziendale o professionale, l'indicazione dei requisiti di ammissione posseduti, dei percorsi di aggiornamento continuo effettuati ed i dati relativi ad ogni incarico ricevuto ( Autorità competente, data di affidamento, oggetto del controllo) .

L'elenco consentirà all'autorità competente di effettuare gli affidamenti singoli secondo i criteri della trasparenza, rotazione ed imparzialità dell'azione amministrativa, il suddetto elenco dovrà essere pubblico e contenere tutti gli estremi degli affidamenti effettuati.

Alla data di avvio del procedimento di accertamento e per tutta la sua durata, l'Ispettore deve dichiarare:  
- di non avere alcun rapporto di parentela diretta o collaterale – fino al 4° grado -, né alcun rapporto di natura economica con il Proprietario dell'edificio o con il Soggetto certificatore interessato dal procedimento,- di non essere affidatario di incarichi di redazione di A.P.E. per l'edificio oggetto di controllo.

Le Autorità competenti potranno istituire un apposito ufficio per la gestione delle procedure di controllo degli A.P.E..

## 8. Rendicontazione delle verifiche.

Le autorità competenti dovranno redigere un report annuale, anche di tipo statistico, sulle ispezioni effettuate sia di primo che di secondo livello, al fine di rilevare le criticità sia qualitative che quantitative delle ispezioni effettuate.

La Regione pubblicherà annualmente un report cumulativo dei risultati di tutte le Autorità competenti per consentire il monitoraggio dell'impatto del sistema di certificazione e della qualità dei controlli a livello regionale.

## 9. Comitato tecnico permanente regionale


1. Con atto del Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali della Regione Puglia è costituito, presso il Servizio Energia e Reti Energetiche, un comitato tecnico permanente regionale composto dal:

- a) Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
- b) due esperti in materia di impiantistica termica designati dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
- c) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori comparativamente più rappresentative sul piano regionale
- d) due esperti designati dagli Ordini e Collegi professionali.

2. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b), c) e d) è indicato anche un supplente.

3. Il Comitato si occuperà di esaminare ed approfondire le problematiche che dovessero insorgere nell'applicazione di quanto previsto dalla normativa regionale, anche al fine di dirimere preventivamente l'insorgere di controversie tra i soggetti a vario titolo coinvolti.

4. Le modalità di funzionamento del comitato sono disciplinate con apposito regolamento adottato con atto dirigenziale.




5. Le funzioni del Comitato sono svolte a titolo gratuito.

#### 10. Attivazione dei poteri sostitutivi

1. Qualora le autorità competenti per territorio non provvedano a svolgere correttamente le attività ad esse delegate in forza della L.R. 36/2016 e della DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la Regione, Puglia provvede ad avocarle a sé in attuazione di quanto previsto dall'art.2, comma 3 della L.R. n .36/2016 attivando gli opportuni poteri sostitutivi.
2. La Regione, per il tramite della competente Sezione, sentito il Comitato di cui al paragrafo successivo *Comitato tecnico permanente regionale*, valuterà l'opportunità di affidarle – previa intesa - ad altra autorità competente.

#### 11. Comitato tecnico permanente regionale

1. Con atto del Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali della Regione Puglia è costituito, presso il Servizio Energia e Reti Energetiche, un comitato tecnico permanente regionale composto dal:
  - a) Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
  - b) due esperti in materia di certificazione energetica designati dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
  - c) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori comparativamente più rappresentative sul piano regionale ;
  - d) due esperti designati dagli Ordini e Collegi professionali.
2. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b), c) e d) è indicato anche un supplente.
3. Il Comitato si occuperà di esaminare ed approfondire le problematiche che dovessero insorgere nell'applicazione di quanto previsto dalla normativa regionale, anche al fine di dirimere preventivamente l'insorgere di controversie tra i soggetti a vario titolo coinvolti.
4. Le modalità di funzionamento del comitato sono disciplinate con apposito regolamento adottato con atto dirigenziale.
5. Le funzioni del Comitato sono svolte a titolo gratuito.



DGR N. \_\_\_\_\_ - del \_\_\_\_\_

**ALLEGATO C**

Ripartizione alle autorità competenti  
del 75% risorse in entrata per i costi di controllo (art. 12 c.3)



**Modalità di ripartizione risorse.**

La L.R. 36/2016, all'art. 12, prevede che:

*"2. Per l'inserimento degli Attestati di prestazione Energetica da parte dei soggetti accreditati è previsto il versamento di un contributo di euro 10 per ciascun attestato, da versare all'atto del rilascio o della trasmissione secondo le modalità indicate*

*3. Le risorse in entrata di cui al comma 2, saranno destinate nella misura del 75 per cento alla copertura dei costi di controllo a campione e tramite le autorità di cui all'articolo 2, sulle attività di certificazione degli edifici svolte dai soggetti accreditati, con le modalità che verranno successivamente stabilite con deliberazione di Giunta regionale e ripartiti a ogni autorità competente in proporzione al numero di attestazioni pervenute dal territorio di competenza delle stesse".*

Il sistema informativo del catasto degli APE registra per ogni autorità competente il numero degli APE ricevuti con rispettivo pagamento.

Si precisa che il contributo dei 10 € per singolo APE verrà anticipato dal professionista e fatto ricadere sul cliente finale in fattura. La percentuale degli APE ricevuti per ogni autorità competente si può calcolare con una semplice proporzione :

$$\%_{APEaut.} = (APE_{aut} * 100) / APE_{TOT\_Puglia}$$

Pertanto, atteso che il 75% delle risorse in entrata versati per ogni operazione corrisponderebbe a 7,5€ per APE, la risorsa economica da destinare a ogni singola autorità competente è calcolabile come segue :

$$€_{APE/aut} = \%_{APEaut} * 7.5€$$

Ottenuto il dato solare degli APE ricevuti per ogni autorità competente, le risorse economiche da destinare a ogni autorità verranno assegnate entro marzo dell'anno successivo dalla Regione Puglia e secondo la percentuale degli APE ricevuti, come sopra descritto.

La finalità dell'assegnazione delle risorse economiche è quella di garantire la copertura dei costi di controllo a campione sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati di prestazione energetica.

La restante percentuale (25%) delle risorse economiche in entrata resterà in capo alla Regione al fine di gestire i costi di realizzazione e gestione del catasto energetico regionale e per il finanziamento delle attività di sensibilizzazione ed informazione dei cittadini previste dall'art.18 comma 2 della legge 36/2016.

Le autorità competenti sono individuate come da art. 2. della L. R. n. 36 del 05.12.2016 e s.m.i.

